

legge e lo statuto attribuiscono al Consiglio di  
amministrazione la formazione della volontà  
dell'Istituto stesso anche per gli affari di ordi-  
naria amministrazione quando abbiano par-  
ticolare importanza per la Azienda, tuttavia  
il Consiglio specifica essere di propria compe-  
tenza le seguenti materie:

- a) - il regolamento dei rapporti con le a-  
ziende di credito;
- b) - gli accordi o le convenzioni che attri-  
buiscono a persone od aziende esclusività  
nella acquisizione e nella produzione di af-  
fari per l'Istituto;
- c) - le partecipazioni, intese non soltanto  
nel senso dell'acquisto o della cessione, ma an-  
che della necessità di seguire l'andamento;
- d) - l'acquisto e vendita di valori mobiliari;
- e) - la nomina di consulenti professiona-  
li investiti di mansioni continuative;
- f) - il regolamento di accordi con persone  
o enti, anche assicurativi, quando non riflet-  
tano l'esecuzione di deliberazioni del Consi-  
glio.

L'elencazione suddetta è soltanto e